

Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — ABB/EUIPO (FLEXLOADER)(Causa T-373/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo FLEXLOADER — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 — Neologismo — Rapporto insufficientemente diretto e concreto con alcuni dei prodotti oggetto della domanda di marchio»]

(2019/C 182/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ABB AB (Västerås, Svezia) (rappresentanti: M. Hartmann e S. Fröhlich, avvocati).

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e W. Schramek, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 marzo 2018 (procedimento R 93/2018-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo FLEXLOADER come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 marzo 2018 (procedimento R 93/2018-1) è annullata nella parte in cui ha rifiutato la registrazione del segno denominativo FLEXLOADER per i seguenti prodotti:*
 - «utensili meccanici per l'applicazione di prodotti umidificanti, leganti, oleanti, lubrificanti o coloranti», rientranti nella classe 7 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; e
 - «dispositivi elettronici di immissione ed elaborazione di dati spaziali, microprocessori, unità elettriche di ingresso e di uscita, CD, dischetti, nastri magnetici e semiconduttori per la memorizzazione di dati tecnici», rientranti nella classe 9 ai sensi dell'Accordo di Nizza.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'ABB AB e l'EUIPO sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 268 del 30.7.2018.
